

----- ALLEGATO "A" AL N.14757 DELLA RACCOLTA -----
----- STATUTO -----

----- DELLA SOCIETA' "SO.GE.NU.S. - S.p.A." -----
----- TITOLO PRIMO -----

----- DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA -----
----- ARTICOLO 1 -----

La società "SO.GE.NU.S. - S.p.A." è una società per azioni a totale capitale pubblico dedicata allo svolgimento di servizi e attività di interesse generale a favore prevalentemente dei territori degli Enti Pubblici Locali azionisti della presente società e degli Enti Pubblici Locali soci degli azionisti della presente società.

L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli Enti Pubblici Locali azionisti della presente società e da parte degli Enti Pubblici Locali soci degli azionisti della presente società, è realizzata attraverso le norme del presente statuto e le convenzioni che regoleranno i rapporti tra la società e i suoi azionisti e/o altri accordi e/o convenzioni intercorsi tra la società e i suoi azionisti e/o tra gli azionisti stessi e/o i soci degli azionisti.


----- ARTICOLO 2 -----
La Società ha sede nel Comune di Maiolati Spontini (AN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo può istituire, modificare e sopprimere succursali, filiali, agenzie o unità locali in qualsiasi città italiana ed anche all'estero ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e quella di istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci.

----- ARTICOLO 3 -----
La società ha per oggetto l'esercizio di servizi e di attività afferenti lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani nell'interesse del territorio degli Enti Pubblici Locali azionisti della presente società e degli Enti Pubblici Locali soci degli azionisti della presente società e/o per il tramite di loro società.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà: --
a) esercitare gli impianti ed effettuare i servizi di trattamento, di recupero e di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, speciali non assimilabili agli urbani, nonché esercitare gli impianti ed i servizi individuati dai Piani Regionali e Provinciali per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
b) effettuare la progettazione, la costruzione, la manutenzione, l'organizzazione, il riordino e la gestione di servizi e di impianti complementari e comunque connessi con quelli



indicati alla lettera a) che precede. -----
In ossequio a disposizioni di legge nazionale e regionale e/o
in ottemperanza a decisioni degli organi e/o delle Autorità
competenti, la società potrà inoltre effettuare le seguenti
attività: -----

- l'assunzione di servizi pubblici e privati nel settore di
nettezza urbana e complementari o in altri settori extra ur-
bani per attività agricole-zootecniche, industriali, commer-
ciali e artigiane; -----
- il trattamento e la trasformazione dei rifiuti solidi e li-
quidi e la commercializzazione dei loro derivati sia in conto
proprio che in conto terzi; -----
- l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie,
per la ricerca scientifica, con particolare riferimento allo
studio di nuove fonti energetiche; -----
- la tutela ecologica, nonché la pulizia, la raccolta, il
trasporto con attrezzature speciali o non dei rifiuti solidi
e liquidi. -----

In via transitoria, fino ai provvedimenti di affidamento del-
le Autorità competenti, la società prosegue la gestione di
impianti e servizi di trattamento, recupero e smaltimento ri-
fiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilabili e/o assi-
milati agli urbani. -----

La società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'at-
tuazione dell'oggetto sociale che l'organo amministrativo rit-
terrà strumentali per il compimento anche indiretto dell'og-
getto sociale tenuto conto di quanto previsto dal successivo
articolo 13 e che, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, vengono di seguito riportati: -----

- compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie,
ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, compresi l'acquisto, la
vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immo-
bili e diritti immobiliari; -----
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; -----
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti
di credito, banche, società e privati, concedendo le opportu-
ne garanzie reali; -----
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali. -----

ARTICOLO 4 -----

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2038. -----

ARTICOLO 5 -----

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rap-
porti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti
di legge, presso il domicilio dei soci. -----

TITOLO SECONDO -----

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI -----

ARTICOLO 6 -----

Il capitale sociale è di Euro 1.100.000,00 (unmilione centomi-
la e zero centesimi) ed è rappresentato da n. 1.100.000 (un-
milione centomila) azioni da Euro 1 (uno) ciascuna. Il capita-

le sociale potrà essere aumentato con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse e comunque nel rispetto del diritto di opzione previsto dall'art. 2441 C.C..

Il capitale sociale dovrà essere interamente detenuto per tutta la durata della società da Enti Pubblici Locali o da società di capitali (SPA o SRL) ad intero capitale pubblico o consorzi di Enti Pubblici con esclusione, quindi, della possibilità di partecipazione diretta o indiretta da parte di soggetti privati.

La società potrà inoltre deliberare l'emissione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari, in tutti i casi non partecipativi, in conformità alle prescrizioni vigenti di legge.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative.

L'azione è indivisibile e dà diritto a un voto.

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi solo a favore di Enti Pubblici o a favore di società di capitali (SPA o SRL) ad intero capitale pubblico ovvero a favore di consorzi di Enti Pubblici.


Ai soci regolarmente iscritti al libro soci spetta il diritto di prelazione in caso di trasferimento delle azioni, fatte salve le deroghe in appresso indicate.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo le proprie azioni ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, dovrà darne preventiva comunicazione con raccomandata con a.r. o consegnata a mani agli altri soci e all'organo amministrativo, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni del trasferimento.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora le azioni trasferende appartengano alla società "CIS S.R.L." con sede a Maiolati Spontini (AN) o alla società "Anconambiente S.p.A." con sede ad Ancona (AN), il diritto di prelazione disciplinato dal presente articolo, spetta in primo luogo, anziché ai soci della società "SO.GE.NU.S. S.p.A.", agli Enti Pubblici Locali soci della società "CIS S.R.L." con sede a Maiolati Spontini (AN) o della società "Anconambiente S.p.A." con sede ad Ancona (AN) rispettivamente e limitatamente alle azioni cedute dalla società di cui



sono soci. Ai soci di ciascuna delle predette società il diritto di prelazione spetta in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta rispettivamente nella società "CIS S.R.L." con sede a Maiolati Spontini (AN) e nella società "Anconambiente S.p.A." con sede ad Ancona (AN), fatta avvertenza che, se qualcuno di tali aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quegli Enti Pubblici Locali soci delle rispettive società che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. -----

Qualora nessuno degli Enti Pubblici Locali, soci rispettivamente delle società "CIS S.R.L." con sede a Maiolati Spontini (AN) e "Anconambiente S.p.A." con sede ad Ancona (AN), eserciti il diritto di prelazione, le azioni trasferende saranno offerte in prelazione agli altri soci della società "SO.GE.NU.S. - S.p.A.", che quindi avranno il diritto di esercitare la prelazione in via subordinata. -----

Gli aventi diritto che intendano esercitare la prelazione dovranno darne comunicazione con raccomandata con a.r. o consegnata a mani all'alienante ed all'organo amministrativo della presente società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, impegnandosi ad acquistare l'intera partecipazione trasferenda al medesimo prezzo e alle medesime condizioni offerti dal terzo. In caso di disaccordo, la valutazione del prezzo delle azioni o dei diritti di opzione è effettuata, secondo i criteri in appresso indicati, tramite relazione giurata entro 60 (sessanta) giorni da un terzo arbitratore nominato di comune accordo tra le parti, venditore e soci proponenti acquirenti, o in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Ancona. -----

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. -----

Il costo dell'arbitratore sarà ripartito in parti uguali tra venditore e acquirenti. -----

I trasferimenti effettuati in violazione di quanto previsto nel presente articolo sono inefficaci nei confronti della società e ciascuno degli aventi diritto alla prelazione ha diritto di riscattare le azioni nei confronti del terzo acqui-

rente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui lo stesso ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento. --- Qualora nessuno degli aventi diritto eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o dei diritti di opzione in caso di aumento di capitale, è richiesto il gradimento motivato del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole dell'Assemblea di Coordinamento. -----

La decisione sul gradimento dovrà intervenire entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta comunicazione del nominativo del cessionario. -----

Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare al socio la decisione sul gradimento con lettera raccomandata con a.r. inviata all'indirizzo risultante dal libro soci. -----

Il consiglio di amministrazione, nell'esprimere il gradimento, dovrà tenere in considerazione i seguenti elementi di valutazione: -----

- il cessionario deve essere un Ente Pubblico Territoriale, come definito dal Testo Unico degli Enti Locali, appartenente alla Provincia di Ancona o alla regione Marche; -----

- il cessionario deve garantire la propria solidità patrimoniale; -----

- l'ingresso nella società non deve risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci. -----

TITOLO TERZO -----

ASSEMBLEA -----

ARTICOLO 8 -----


L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci. --

ARTICOLO 9 -----

Le assemblee ordinarie e straordinarie, saranno convocate dagli amministratori, anche in luogo diverso dalla sede della società purchè in Italia, con avviso scritto comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo (ad esempio: raccomandata a mani, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. -----

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; potrà contenere altresì l'indicazione di altro giorno, ora e luogo per l'adunanza in seconda convocazione nell'eventualità che la prima non risulti legalmente costituita. -----

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi al-



la discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, salvo il termine più lungo di 180 (centottanta) giorni, nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 C.C.

ARTICOLO 10

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci.

ARTICOLO 11

I soci possono farsi rappresentare all'assemblea con delega scritta, da conservarsi negli atti sociali, stesa anche in calce all'avviso di convocazione, da altra persona che non sia amministratore o dipendente della società. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ARTICOLO 12

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente, e, in mancanza anche di questi, da persona eletta dall'assemblea. Il presidente nomina un segretario anche non azionista.

ARTICOLO 13

Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria le materie espressamente previste dall'art. 2364 C.C., primo comma, n.ri 1-2-3-4, ossia:

- l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato d'esercizio;
- la nomina e la revoca degli amministratori tenuto conto di quanto previsto dal presente statuto; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Ai sensi dell'art. 2364 C.C., primo comma, n. 5, l'assemblea ordinaria delibera sulle autorizzazioni all'organo amministrativo per il compimento dei seguenti atti:

- acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel bilancio preventivo;
- compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel bilancio preventivo, per importi superiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila e zero cen-

tesimi); -----

- compimento di operazioni di finanziamento passivi, di natura straordinaria, non previste nel bilancio preventivo, per importi superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi); -----

- vendita o dell'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;

- compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili; -----

- locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel bilancio preventivo. -----

ARTICOLO 14 -----

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide sia in prima che in seconda convocazione se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, fatta eccezione per l'assemblea ordinaria di seconda convocazione per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali la quale, ai sensi dell'art. 2369, 4° comma, C.C., è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. -----

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide sia in prima che in seconda convocazione se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale. -----

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere prese con voto palese e devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario e, nei casi previsti dalla legge o quando il consiglio lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal notaio scelto dal presidente. -----

TITOLO QUARTO -----

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -----

ARTICOLO 15 -----

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri designati come segue: -----


- uno dalla società "CIS S.R.L." con sede a Maiolati Spontini (AN), frazione Moie, su indicazione degli Enti Pubblici Locali soci della stessa, a cui è riservata la carica di Presidente; -----

- uno dal Comune di Maiolati Spontini, a cui è riservata la carica di Vicepresidente; -----

- uno dalla società "Anconambiente S.p.A." con sede ad Ancona (AN), su indicazione degli Enti Pubblici Locali soci della stessa. -----

La designazione dei consiglieri come sopra effettuata dovrà essere comunque vagliata ed espressamente approvata dall'assemblea che provvede all'effettiva nomina dei detti consiglieri, del Presidente e del Vicepresidente. -----

Relativamente all'amministratore designato dal Comune di Maiolati Spontini, esso può essere revocato solo dallo stesso



Ente ai sensi dell'art. 2449 C.C. -----
Potranno essere nominati amministratori anche non soci. Gli amministratori durano in carica tre esercizi salvo quanto disposto dal successivo art. 16, e possono essere rieletti. -----

----- ARTICOLO 16 -----

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni od altra causa viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, nel rispetto dei criteri di designazione previsti nell'articolo precedente, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. -----

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. -----

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

Nell'eventualità che un amministratore sia revocato in nessun caso avrà diritto di indennizzo. -----

----- ARTICOLO 17 -----

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio. -----

Il consiglio nomina e delega ad un direttore generale, scelto tra soggetti di comprovata capacità, i poteri di cui al successivo art. 22. -----

----- ARTICOLO 18 -----

Il consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudica necessario, o quando ne è fatta richiesta scritta dal direttore generale o da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale. -----

La convocazione è effettuata dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni liberi prima della data delle riunioni, ed in caso di urgenza con telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni liberi prima della riunione, a ciascun membro del consiglio ed a ciascun sindaco effettivo. -----

----- ARTICOLO 19 -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza assoluta del numero degli amministratori. -----

----- ARTICOLO 20 -----

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali,

esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto in modo tassativo riservano all'assemblea e fatte salve le autorizzazioni da parte dell'assemblea ordinaria dei soci previste dal precedente articolo 13. -----

----- ARTICOLO 21 -----


Le indennità di carica, le medaglie di presenza ed anche il rimborso spese, se è stabilito a forfait, per i consiglieri vengono fissati ogni anno dall'assemblea in base alle leggi vigenti in materia. -----

Gli emolumenti ed i compensi di qualsiasi genere per il presidente, il direttore generale e gli amministratori incaricati di particolari mansioni, saranno fissati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2389 del C.C., in base alle leggi vigenti in materia. -----

----- ARTICOLO 22 -----

Al direttore generale nominato a norma dell'articolo 17 secondo comma, vengono attribuiti, sulla base di apposite deliberazioni del consiglio di amministrazione, e nei limiti di competenza di quest'ultimo, i poteri necessari per l'ordinario svolgimento dell'attività sociale, e così, in particolare, ed in via esemplificativa, i seguenti poteri: -----

- aderire agli incanti, licitazioni e trattative private con Enti Pubblici Locali e privati, stipulando i relativi contratti; -----
- concedere sub-appalti ed in genere compiere tutte le operazioni che si rendono necessarie per il buon svolgimento degli scopi sociali; -----
- comperare e vendere merci e materiali attinenti all'industria sociale, veicoli di ogni genere, negoziare, girare ed esigere vaglia bancari, assegni, buoni e mandati, fedi di credito e qualunque effetto di commercio, firmare le relative girate e quietanze, esigere crediti e somme dovute alla società a qualunque titolo, vaglia postali e telegrafici e cartoline vaglia, firmare e quietanzare ricevute liberatorie e discariche, transigere e concedere abbuoni e sconti, fare versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli presso qualunque banca e istituto di credito, anche allo scoperto e nei limiti dei fidi accordati; -----
- fare e ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso qualunque ufficio pubblico e privato e istituto compresa la cassa depositi e prestiti, rilasciare gli opportuni discarichi e liberazioni, ritirare merci, pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate e assicurate dalle Poste e Ferrovie Statali, da qualunque pubblico e privato Ufficio di spedizioni; -----
- promuovere qualunque atto cautelativo ed esecutivo, promuovere procedimenti per decreto ingiuntivo, promuovere sequestri e pignoramenti anche presso terzi e i medesimi revocare, intervenire nei giudizi fallimentari e fare le operazioni fallimentari quando possa essere richiesto dalle relative procedure, fare qualunque pratica in via amministrativa anche



presso autorità governative, regionali, provinciali e comunali, redigere, firmare e presentare ricorsi e riserve contro accertamenti di tasse, imposte e tributi avanti a qualsiasi autorità o commissione di prima ed ulteriore istanza; -----

- partecipare a collaudi e liquidazioni; -----

- adottare i provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, sospendere i dipendenti, eccettuati i dirigenti; -----

- proporre al consiglio di amministrazione la nomina e la revoca dei dipendenti; -----

- nominare procuratori per la firma di atti di competenza dello stesso direttore generale; -----

- rilasciare pagherò diretti, accettare tratte; -----

- compiere tutte quelle operazioni ed atti chiesti dalle banche od Istituti di Credito per ottenere sovvenzioni di qualsiasi genere e forma, costituire in pegno o cedere crediti che la società vanta presso i Comuni ed altri Enti Pubblici Locali, richiedere a terzi garanzie fidejussorie, nell'interesse della società assumendo nei confronti dei fidejussori tutte le obbligazioni conseguenti e quanto altro necessario per l'ordinaria gestione della società. -----

Vengono espressamente esclusi dalla delega i seguenti poteri:

- i poteri non delegabili a norma di legge; -----

- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari; -----

- l'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi specie;

- la concessione di fidejussioni da parte della società; -----

- il promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrale, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali; -----

- il discutere, accettare o rifiutare concordati sia giudiziali sia extragiudiziali; -----

- stipulare transazioni, chiedere accertamenti e perizie ed accettarne o rifiutarne le risultanze; -----

- stipulare accordi collettivi di lavoro. -----

Restano inoltre di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il parere e/o le proposte del direttore generale, la pianificazione a medio termine dello sviluppo aziendale ivi compresa la dotazione del personale, la definizione degli indirizzi della politica commerciale e tariffaria, le scelte imprenditoriali di carattere strategico e quelle inerenti gli investimenti di rilevante importanza che si traducono nelle scelte per la redazione del bilancio preventivo. -----

ARTICOLO 23 -----

La corretta gestione tecnica di tutti gli impianti conformemente alle prescrizioni contenute negli atti amministrativi che autorizzano l'esercizio delle attività, spetta al Direttore Tecnico. Il Direttore Tecnico, che dovrà essere iscritto all'Ordine professionale dei geologi o ingegneri, assicura e

verifica con le modalità previste dalla convenzione o dal mansionario, che ogni attività autorizzata sia svolta in conformità e nel rispetto scrupoloso dei progetti autorizzati dalla Regione Marche e dalla Provincia di Ancona, depositate presso la sede legale della società ed il Comune di Maiolati Spontini. -----

Spetta al Direttore Tecnico la responsabilità di disporre e vigilare affinché siano rispettate le disposizioni di legge in materia ambientale atte a prevenire ogni possibile inquinamento. Il Direttore Tecnico, nominato dal consiglio di amministrazione, svolgerà tutte le attività che saranno indicate nell' apposita convenzione o contratto rispondendo del suo operato direttamente al direttore generale. Riferisce comunque tempestivamente al direttore generale e, se opportuno e necessario al presidente, ogni notizia e fatto di rilevante importanza ai fini della corretta e sicura gestione degli impianti, nel rispetto delle leggi in materia. Il Direttore Tecnico assume ogni responsabilità civile e penale e sarà responsabile anche in giudizio, di tutte le attività di gestione tecnica della discarica, nessuna esclusa, abbancamento dei rifiuti, eventuali sbancamenti per movimenti di terra in genere, nell'ambito delle operazioni connesse alla coltivazione dei rifiuti e delle altre attività di cui risulta agli atti essere responsabile tecnico ai sensi delle vigenti norme di legge e delle autorizzazioni della Regione Marche e della Provincia di Ancona. Potrà rappresentare la società presso gli Enti Pubblici Locali, gli organi di controllo e in giudizio, esclusivamente nel suo ruolo di Direttore Tecnico. -----

----- ARTICOLA 24 -----

La rappresentanza della società e l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi sia in giudizio, spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente. -----

Al direttore generale spetta la rappresentanza della società e l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi sia in giudizio, nei limiti delle sue attribuzioni di cui all'articolo 22. -----


----- TITOLO QUINTO -----

----- COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE -----

----- ARTICOLA 25 -----

Il collegio sindacale svolge i compiti e le verifiche previste dagli articoli che vanno dal 2403 al 2409 del codice civile, si compone di tre sindaci effettivi e funziona ai sensi di legge. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. -----

I componenti del collegio sindacale sono designati dal Comune di Maiolati Spontini, dalla società "Anconambiente S.p.A." con sede ad Ancona (AN) e dalla società "CIS S.R.L." con sede a Maiolati Spontini (AN) e nominati con delibera dell'assemblea degli azionisti. -----



Il sindaco designato dal Comune di Maiolati Spontini assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale. -----

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea ordinaria dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ovvero, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2409-bis, terzo comma, C.C., dal collegio sindacale.

L'incarico avrà durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile. -----

----- TITOLO SESTO -----

----- BILANCIO E UTILI -----

----- ARTICOLO 26 -----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione forma il bilancio con il conto profitti e perdite a norma di legge. -----

----- ARTICOLO 27 -----

Gli utili netti, dopo prelievi di almeno il 5% per la riserva legale, sono ripartiti alle azioni salvo che l'assemblea deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie e per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte, ai successivi esercizi. -----

----- ARTICOLO 28 -----

Il pagamento dei dividendi, è effettuato presso le casse designate dal consiglio di amministrazione nel termine fissato annualmente dal consiglio stesso. -----

----- TITOLO SETTIMO -----

----- VIGILANZA E CONTROLLO DEI SOCI -----

----- ARTICOLO 29 -----

La società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: -----

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività; -----
- b) il programma degli investimenti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; -----
- c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 C.C.; -----

d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità. -----

Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno; è sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli azionisti entro il 31 dicembre e comunque entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo e contiene in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo. -----

A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'eserci-

zio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea degli azionisti le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto. -----

----- ARTICOLO 30 -----

L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti. Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci accompagnate da una previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci. -----


----- ARTICOLO 31 -----

L'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai soci il bilancio preventivo e la relazione semestrale prevista dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti. --

----- ARTICOLO 32 -----

Per l'espletamento in regime di affidamento diretto di servizi e/o di attività, la società è soggetto gerarchicamente subordinato agli azionisti, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sulle proprie funzioni e attività, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità: -----

- a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto; -----
- b) a mezzo di un apposito organismo di controllo - Assemblea di Coordinamento - che assicura, da parte degli azionisti e dei soci degli azionisti, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione degli azionisti sulla base del presente statuto; -----
- c) mediante la definizione da parte dei soci di disciplinari per lo svolgimento del servizio e/o delle attività che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti e dei regolamenti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi e/o delle attività affidate direttamente alla società dagli azionisti o dai soci degli azionisti, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e/o attività e sulla relativa gestione. Più in particolare, gli Enti Pubblici Locali azionisti della presente Società e gli Enti Pubblici Locali soci degli azio-



nisti della presente Società, esercitano congiuntamente il controllo della Società attraverso l'Assemblea di Coordinamento formata dai legali rappresentanti degli Enti Pubblici Locali azionisti della presente Società o loro delegati e dai legali rappresentanti della società "CIS S.R.L." con sede a Maiolati Spontini (AN) e della società "Anconambiente S.p.A." con sede ad Ancona (AN) o loro delegati. -----

Le modalità di funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento, unitamente ad altre eventuali pattuizioni tra i medesimi soggetti partecipanti alla stessa Assemblea, finalizzate ad assicurare agli Enti Pubblici Locali affidanti capacità di indirizzo e di controllo sulle decisioni e sugli atti fondamentali della Società, sono definite mediante apposite convenzioni da stipularsi tra i soci della presente società. In particolare, la sopra richiamata Assemblea di Coordinamento provvederà: -----

a) ad esprimere parere preventivo su tutti gli atti di competenza dell'assemblea straordinaria nonché sul bilancio, sui piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, e sugli altri atti sottoposti per statuto ad autorizzazione assembleare ai sensi dell'art. 2364 C.C.; -----

b) alla verifica, da effettuarsi prima dell'assemblea ordinaria che approva il bilancio d'esercizio, dello stato di attuazione annuale delle attività, anche in relazione a tutti gli aspetti indicati al precedente punto a), esprimendo il relativo parere, esercitando in tale forma il controllo sull'attività della Società; a tal fine il consiglio di amministrazione trasmetterà all'Assemblea di Coordinamento la necessaria documentazione 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea; -----

c) alla disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea medesima. -----

Gli atti fondamentali sottoposti al controllo non possono essere approvati dagli organi della Società prima che siano stati visionati e discussi dall'Assemblea di Coordinamento e prima che la stessa abbia formulato il parere di propria competenza o, in alternativa, sia scaduto il termine previsto dal paragrafo seguente per presentare osservazioni scritte, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legge per le società per azioni. -----

L'Assemblea di Coordinamento ha 10 (dieci) giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al Presidente del consiglio di amministrazione. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la documentazione si ritiene approvata. -----
In ogni caso l'Assemblea di Coordinamento potrà formulare osservazioni, indirizzi e pareri che rispondano a criteri di

efficacia, efficienza, economicità, puntualità, regolarità e redditività della gestione della Società e tali da non comportare disavanzi di bilancio. -----

L'Assemblea di Coordinamento è presieduta di norma dal Sindaco del Comune di Maiolati Spontini o, in caso di sua assenza o rinuncia, da un Presidente nominato alla prima seduta, a maggioranza, tra i componenti l'Assemblea di Coordinamento. --

L'Assemblea di Coordinamento è regolarmente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentano almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale posseduto nella società "SO.GE.NU.S. - S.p.A.". -----

L'Assemblea di Coordinamento delibera con il voto favorevole di almeno cinque componenti che rappresentano almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale posseduto nella società "SO.GE.NU.S. - S.p.A.". -----

Per la validità delle decisioni inerenti la gestione del sito e le attività di smaltimento nei due comparti di discarica, è comunque necessario il voto favorevole del Comune di Maiolati Spontini, proprietario della discarica. -----

Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, sarà inviato al consiglio di amministrazione della Società. -----

----- TITOLO OTTAVO -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

----- ARTICOLO 33 -----

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori. -----

----- TITOLO NONO -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI -----


----- ARTICOLO 34 -----

La società uniforma la propria attività ai principi dell'economia del mercato e dell'interesse economico della società stessa e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi. -----

----- ARTICOLO 35 -----

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle leggi speciali in materia. -----

In originale firmati: Paolo Perticaroli - Marcello Pane - segue sigillo. -----



* * *

Copia conforme all'originale in più fogli, muniti delle prescritte firme ed al suo allegato, nei miei rogiti, che rilascio, a richiesta di parte, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Jesi, 13 gennaio 2010

